



COMUNE DI AMOROSI

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 12/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU.

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **18:05** nella sala delle adunanze del Comune di Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente di prima convocazione e in seduta Pubblica.

Eseguito l'appello risultano presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Ing. Carmine CACCHILLO	Sindaco	Si	
Massimiliano ROSCIA	Vice-Sindaco	Si	
Simone FERRUCCI	Consigliere	Si	
Nicola MILETTI	Consigliere	Si	
Giacomo MARZANO	Consigliere		Si
Annamaria PARENTE	Consigliere	Si	
Ugo Pio CAMPOCHIARO	Consigliere	Si	
Angelo RICCIO	Consigliere	Si	
Giuseppe DI CERBO	Consigliere	Si	
Antonio Angelo Raffaele FOLLO	Consigliere	Si	
Claudio FERRUCCI	Consigliere	Si	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **1**

Assiste il Segretario Dott. Carlo PISCITELLI, incaricato della redazione del verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ing. Carmine CACCHILLO, il quale dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU.

IL SINDACO

illustra l'argomento posto all'ordine del giorno e relaziona brevemente in ordine allo stesso.

Constatato che non vi sono interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il breve intervento del Sindaco;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati

accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo “D” non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l’IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che la delibera di approvazione delle aliquote della “nuova” IMU deve contenere l’apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all’atto;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

VERIFICATO, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- 1) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- 2) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- 3) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- 4) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso;
- 5) stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- CONSIGLIERI PRESENTI: n. 10
- ASTENUTI: 0
- CONSIGLIERI VOTANTI: n. 10
- CONSIGLIERI VOTANTI A FAVORE: n. 10
- CONSIGLIERI VOTANTI CONTRARI: n. 0

con voti favorevoli n. 10 espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;

DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente il Sindaco chiede di procedere alla votazione in ordine alla immediata esecutività.

Essa ottiene voti favorevoli 10 espressi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Carmine CACCHILLO

Il Segretario
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data **17/06/2020** al n. **532/2020** per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amorosi, 17/06/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari nella stessa data di pubblicazione all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale,

VISTI gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/06/2020

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000);

Amorosi, li 17/06/2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Amorosi, 17/06/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI
